



23117 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

REG. COFF.

Ud. 11/07/2014 - CC

R.G.N. 25951/2013

Non 23117

Rep.

CV + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25951-2013 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO AERO STUDIOS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dei Curatori, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO MASI, giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

TUNDO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIER FRANCESCO LOTITO, SEBASTIANO SEBASTIANI, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva;

- resistente -

contro

CROCETTI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE GUIZZI e ILARIA PAGNI, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato alle liti a margine della memoria difensiva;

- resistente -

nonchè contro

VISCOMI FIORENZA, PACETTI MARIO, ROSATI ANTONIO, GIOVANNELLI GIANLUCA, CENNI GIACOMO, PORCIANI LUCA, PASQUINELLI ANDREA, CENNI ROBERTO, TOGNARELLI GIOVAN BATTISTA, ROSATI ELENA, CENNI CLAUDIA ELEONORA, LEZZA GIOVANNA, SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -

avverso l'ordinanza R.G. 4613/2012 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Svolgimento del processo

La Curatela del Fallimento “Aero Studios s.r.l. in liquidazione”, ha proposto con atto notificato in data 11.11.2013, regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato del 9.10.2013 resa nell’ambito del giudizio civile, che la vedeva contrapposta a diversi amministratori e sindaci della società nei cui confronti aveva proposto azione di responsabilità, con la quale era stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Prato, in ragione della competenza per connessione del Tribunale di Firenze, Sez. Specializzata in materia di impresa.

Si sono costituiti in giudizio Crocetti Stefano e Roberto Tundo chiedendo il rigetto del ricorso .

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso .

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la curatela sostiene che la perpetuatio jurisdictionis si verifica nel momento in cui l’atto di citazione viene consegnato dalla parte all’Ufficiale giudiziario per




la notifica e non in quello in cui l'atto viene ricevuto dal destinatario .

Con il secondo motivo deduce che essendo stato il giudizio instaurato cumulativamente nei confronti di più parti si tratta di un unico giudizio in cui la notifica della citazione è avvenuta per 13 convenuti il 19.9.12 mentre solo nei confronti della Viscomi è avvenuta il 29.9.12 ,data successiva alla entrata in vigore del d.lgs 168/03 istitutiva dei Tribunali delle imprese, doveva ritenersi che essendosi il giudizio instaurato con le prime notifiche nel vigore della precedente normativa la competenza doveva essere del tribunale di Prato essendo attratta nel giudizio in esame anche la controversia concernente la Viscomi.

Con il terzo motivo assume che la pronuncia di incompetenza non poteva essere pronunciata per ragioni di connessione.

Con il quarto ed il quinto motivo assume che l'art 3 del d.lgs 168/03 istitutivo delle sezioni specializzate in materia d'impresa non poteva essere applicato a cause già instaurate nel vigore della precedente normativa

I motivi,tra loro connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta.



Gli stessi si rivelano infondati

Il momento della proposizione della domanda” indicato dall’art. 5 c.p.c. quale dato temporale determinante l’individuazione del Giudice “competente” è coincidente con il momento in cui sorge “pendenza della lite” richiamato nel provvedimento impugnato e rilevante ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma c.p.c., in tema di litispendenza e continenza di cause, dovendosi, pertanto, in relazione ad entrambe le norme processuali, far riferimento al momento nel quale viene notificato l’atto di citazione o depositato il ricorso in cancelleria (v. Cass. S.U. 95315/13; Cass. 9181/06; 27710/05; Cass. 23971/04).

Va ulteriormente osservato che nella fattispecie in esame, ancorché l’istante Curatela abbia invocato la condanna, anche in via solidale, dei vari convenuti, amministratori e sindaci, al ristoro dei danni, non ricorre ipotesi di

litisconsorzio necessario nei sensi voluti dall'art. 102 c.p.c., per cui inapplicabile al caso di specie l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di notificazione, in tempi diversi, della citazione nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima notificazione che comporta l'instaurazione della lite per tutte le parti e che segna, quindi, il momento decisivo per la determinazione della competenza (Cass. 1760/76).

Nel caso di specie ricorre infatti in cui è stata proposta una azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di una società, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli i predetti soggetti (ex plurimis Cass 7907/12 Cass 24362/13), si verte una ipotesi di litisconsorzio facoltativo a carattere iniziale od originario, ricorrente allorquando la pluralità di parti è determinata ab origine dalla proposizione congiunta di domande connesse da o "contro" più soggetti. In siffatta ipotesi il



procedimento ha uno svolgimento formalmente unitario, ma le cause, tra loro scindibili (Cass 6924/12), sebbene istruite e trattate congiuntamente, mantengono comunque una loro autonomia, lasciando quanto meno cogliere (per quel che rileva nella presente sede) un proprio autonomo “momento di pendenza”, ai fini dell’art. 5 c.p.c.:

Da ciò consegue che la causa si instaura nei confronti dei diversi soggetti in diversi momenti a seconda di quando a ciascuno di essi venga notificato l’atto di citazione.

Ciò trova conferma del resto da alcune pronunce di questa Corte che, ancorchè riferite a fattispecie diverse da quella in esame, hanno tuttavia fatto applicazione del medesimo principio .

In particolare, è stato ritenuto che se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti, obbligati solidali, muoia uno di essi, è facoltà dell'attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della



parte non colpita dall'evento interruttivo, trattandosi di cause scindibili.(Cass 6924/12) . Si è poi chiarito che poiché l'azione di responsabilità, instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i convenuti , in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di soggetti, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, 24362/13 . Qualora poi l'eccezione di incompetenza territoriale venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito (Cass. 3533/08).

Tutte le pronunce dianzi riportate si basano sul principio dianzi riportato che, ancorchè il giudizio sia stato proposto nei confronti di più soggetti, e sia quindi sotto questo profilo unico, tuttavia lo stesso è composto da un fascio di cause ciascuna delle quali conserva la propria individualità per



cui è ben possibile che nel prosieguo il giudizio, a causa di diverse possibili situazioni processuali , si svolga soltanto nei confronti di alcune delle parti originariamente presenti in giudizio e non di tutte.

Se dunque il principio della distinzione e dell'individualità di ciascuna causa trova applicazione nel corso del giudizio, lo stesso necessariamente deve trovare applicazione anche nel momento iniziale in cui lo stesso si instaura nei confronti dei diversi convenuti al momento delle rispettive date delle notifiche degli atti introduttivi.

Ciò posto è agevole affermare che la causa instaurata in data 29.9.12, nei confronti della Viscomi resta soggetta alla disciplina del d.lgs 168/03 attributiva della competenza alla Sezione specializzata del tribunale delle imprese.

Ritiene infatti il Collegio, conformemente alla conclusioni del PG che tale competenza si estenda, per vis attractiva, alle cause che presentano ragioni di connessione , dovendosi



privilegiare l'interpretazione del dettato del suindicato art. 3 ultimo comma D.Lgs. 168/03 secondo cui l'istituzione del Giudice Specializzato ha comportato l'attribuzione a questi dell'intero processo, per ragioni per l'appunto di specializzazione, a prescindere dal fatto che la norma estensiva della competenza sia entrata in vigore successivamente all'introduzione rispetto ad alcune delle cause facenti parte della controversia oggetto di esame, essendo sufficiente che una sola delle controversie si sia instaurata in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Le diverse cause hanno tutte infatti la stessa causa petendi e lo stesso petitum per cui tra le stesse esiste un vincolo di connessione che comporta necessariamente l'applicazione dell'art 3 u.c del d.lgs 168/03 che stabilisce che *“ le Sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2“*.

In conclusione essendo stata la causa nei confronti della Viscomi introdotta con citazione notificata successivamente alla entrata in

4

vigore del d.lgs 168/03 la stessa andava proposta innanzi alla Sezione specializzata per le imprese presso il tribunale di Firenze funzionalmente competente e conseguentemente anche le altre controversie tra loro scindibili precedentemente introdotte legate dal rapporto di litisconsorzio facoltativo risultano per ragioni di connessione attratte nella competenza funzionale della sovraindicata Sezione specializzata .

In conclusione il ricorso va rigettato dovendosi dichiarare la competenza del tribunale di Firenze sezione specializzata per le imprese cui vanno rimesse tutte le parti della causa per il prosieguo del giudizio e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio dei contributi ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02

PQM

Rigetta il ricorso ; dichiara la competenza del tribunale di Firenze sezione specializzata per le imprese cui rimette tutte le parti della causa per il prosieguo del giudizio anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento. Sussistono i presupposti per il



